



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 289/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69593** del registro di segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 3 luglio 2024 e proposto da

F.G., nato a OMISSIS, C.F. OMISSIS ed ivi residente, rappresentato e

difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Isabella

Ferrante (C.F. FRR SLL 71H48 E532Y), del foro di Siracusa, presso il cui

studio in Catania, Via Umberto I, 307, nonché domicilio digitale,

all'indirizzo Pec isabellaferante@pec.it dichiara di eleggere domicilio.

- parte ricorrente-

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF.

NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

fax 0917798749) - Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17

F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv.

Francesco Velardi (c.f. VLR FNC 72E20 L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5

- parte resistente -

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, per parte ricorrente,

l'Avv. Claudia Matranga in sostituzione dell'avv. Ferrante e, per

l'INPS, l'Avv. Velardi come da relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con ricorso depositato il 3 luglio 2024, parte ricorrente,

Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, ha premesso:

- di essersi congedato a domanda, per anzianità di servizio, il 31 dicembre 2010 e di aver presentato, in data 2 aprile 2011, domanda di pensione privilegiata al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza di Palermo;
- di essere stato, pertanto, sottoposto agli accertamenti medico-legali di rito, definiti con Verbale n. 5600 del 12/11/2012, all'esito dei quali era ritenuto idoneo alla categoria di appartenenza (Congedo), con conseguente ascrivibilità tabellare delle menomazioni alla Tabella B, con erogazione dell'indennità *una tantum* per tre annualità;
- che in data 08/07/2016 ha formulato istanza - inoltrata a mezzo

raccomandata A/R recapitata all'Amministrazione di

appartenenza - di riconoscimento dell'aggravamento delle

patologie di cui era stata precedentemente riconosciuta la

dipendenza dalla causa di servizio;

- che in data 31/01/2018 è stato sottoposto a visita medica da parte della C.M.O. che con Verbale n. 8793 riscontrava il chiesto aggravamento, così ascrivendo l'accertata menomazione dell'integrità psico-fisica alla Tab. A - 8^a Cat., disponendo la corresponsione dell'assegno a vita;

- che l'Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza della G.d.F. ha trasmesso all'Inps, Direzione Provinciale di Catania, a mezzo Pec, e, per conoscenza, al ricorrente, la nota Prot. n. 152771/62 del 22/05/2018 con allegata la documentazione necessaria affinché l'istituto di previdenza provvedesse alla liquidazione della pensione privilegiata;

- che il 28/05/2020, in assenza di riscontro, ha inoltrato domanda telematica di liquidazione delle somme;

- che soltanto nell'aprile 2023 l'Inps ha emanato il provvedimento prot. n. INPS.2100.19/04/2023.0249419 con cui trasmetteva, al ricorrente, l'atto di liquidazione delle somme dovute per le causali anzidette a far data dal 28/05/2020, anziché dal 08/07/2016, data di presentazione dell'istanza di aggravamento al Comando di appartenenza.

Il ricorrente, pertanto, lamentata la violazione della norma di cui all'art. 70 del T.U. 1092/73, ha introdotto il presente giudizio con il

quale ha chiesto: *“in via principale: - accerti e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l’assegno pensionistico a far data dal 08/08/2016, ossia dal mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento alla propria Amministrazione di appartenenza, dichiarando, per l’effetto, l’illegittimità del provvedimento con cui l’Inps ha disposto la decorrenza del predetto assegno dal mese successivo al 28/05/2020, con conseguente condanna dell’Ente previdenziale ad erogare le relative somme anche per il quadriennio antecedente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: in via subordinata: - accerti e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l’assegno pensionistico a far data dal 22/06/2018, data della visita medica collegiale, dichiarando, per l’effetto, l’illegittimità del provvedimento con cui l’Inps ha disposto la decorrenza del predetto assegno dal mese successivo al 28/05/2020, con conseguente condanna dell’Ente previdenziale ad erogare le relative somme anche per il biennio antecedente all’anzidetta data, oltre interessi legali e rivalutazione. Condanni, in ogni caso, l’Inps al pagamento dei compensi del giudizio.*

II. L’Ente previdenziale resistente, costituitosi con memoria del 10 settembre 2025, ha confermato la correttezza del proprio operato evidenziando che, ai sensi della Circolare INPS n. 131 del 19 novembre 2012, le istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali devono pervenire all’Istituto esclusivamente per via telematica sul sito istituzionale.

Pertanto, troverebbe applicazione il dettato dell’art. 191 del DPR 1092/1973. In subordine, è stata formulata espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati alla luce dei generali principi di diritto

sanciti dall'art. 2948 n. 4 cod. civ, nonché di quanto disposto dall' art 2, commi primo e secondo, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295.

Da ultimo, è stata contestata la domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

L'INPS ha quindi concluso chiedendo di *“rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa e poiché inammissibile, e infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e onorari di causa”*.

III. Alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, entrambe le parti presenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sostanzialmente sul diritto al riconoscimento della decorrenza - economica oltre che giuridica - della pensione privilegiata ascritta alla Tab. A 8^a ctg dal mese di agosto 2016 (mese successivo alla presentazione dell'istanza cartacea di aggravamento all'amministrazione di appartenenza) in luogo del maggio 2020 (data di presentazione dell'istanza c.d. telematica).

In assenza di questioni pregiudiziali o preliminari può procedersi con l'esame del merito della questione. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Al riguardo, per esigenze di sinteticità, ai sensi dell'art. 39 c.g.c. e dell'art. 17 dell'All. 2 al c.g.c., si rinvia alle motivazioni - qui condivise - delle decisioni della locale Sezione d'Appello nn. 159/2022, 187 e 188/2022 nonché ai conformi precedenti di questa Sezione

giurisdizionale.

In tali pronunce, è stato evidenziato come la circolare INPS n. 131/2012, richiamata anche da parte resistente, al paragrafo n. 2 abbia, *“l’istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non abbia provveduto a trasmetterla nelle forme sopra indicate [...] se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente e formalmente l’interessato circa l’improcedibilità della domanda, che risulterà improduttiva di effetti rispetto all’insorgenza del diritto alla prestazione/servizio richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario.*

Secondo il dettato della citata circolare, pertanto, la produzione di domanda telematica costituisce condizione di procedibilità e non di validità della medesima istanza. Inoltre, la previsione di improduttività di effetti per l’istanza non telematica sino alla presentazione della successiva trasmissione telematica, induce a ritenere che detta trasmissione consenta alla prima istanza di produrre i propri effetti, sino a quel momento condizionati alla trasmissione telematica.

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto del sig. F. alla corresponsione della pensione privilegiata, già riconosciutagli, sin dalla data di presentazione dell’istanza di aggravamento cartacea all’Amministrazione di appartenenza, con consequenziale pagamento ai sensi dell’art. 167 comma 3 c.g.c. degli arretrati da quella data, maggiorati di interessi e

rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

Non può trovare, infine, accoglimento l'eccezione di prescrizione opposta da parte resistente in considerazione del mancato decorso di un quinquennio tra l'istanza del 2016 e la rinnovata istanza depositata nel 2020.

2. Avuto riguardo alle spese, tenuto comunque conto del mancato rispetto delle forme previste dalla citata circolare da parte del ricorrente ed al conseguente aggravio di oneri amministrativi in capo alla parte resistente, appare equo disporre la compensazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del sig. F. G. alla corresponsione della pensione privilegiata, già riconosciutagli, sin dalla data di presentazione dell'istanza cartacea, con conseguenziale pagamento degli arretrati da quella data, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente

spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

2. Compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 25 e 26 settembre 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 10 ottobre 2025

Pubblicata il 13 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del
presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di F.G. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 13 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)